



Avviso 29

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0009149 del 27/09/2021
07 (Entrata)

Al Personale Docente e ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web
ATTI

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali.

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D.L.vo n. 297/1994; art. 53 D.L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta **specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione** (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), **sia per l'esercizio di attività** retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente, con l'eccezione di:

1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. partecipazione a convegni e seminari;
4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Sono inoltre esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Si richiama l'attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del Ministero dell'Istruzione riguardante l'oggetto.

Si ricorda, inoltre, **per quanto riguarda le lezioni private**, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il DS, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato con firma autografa, deve essere inviato via e-mail alla Segreteria all'indirizzo saic84700l@istruzione.it **entro le ore 12 del 01/10/21.**

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web- albo on line, vale come notifica a tutti gli interessati.

Allegato 1 – autorizzazione a svolgere la libera professione Mod. A

Allegato 2 – autorizzazione a svolgere altre attività Mod. B

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Raffaella Capuano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993